



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Andrea Di Renzo	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Collecervino (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019"*;

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, del 11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e s.m.i.;

vista la relazione dell'Organo di revisione acquisita al protocollo della Sezione n. 1579 del 24 febbraio 2021;

vista l'ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 3, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Il Comune di Collecervino (PE) - 6.091 abitanti - ha approvato il rendiconto 2019 con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 30 giugno 2020, nei termini di legge, tenuto anche conto della proroga, al 30 giugno 2020, disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Al riguardo l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di

criticità, anche in riferimento all'evoluzione delle criticità rilevate con deliberazione n. 94/2021/PRSE.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2 In riferimento al rendiconto 2019, il Comune presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.387.612,47. La tabella che segue ne riporta la scomposizione per le singole voci.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione 2019

	2019
	euro
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)	1.387.612,47
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	946.455,05
Fondo anticipazioni liquidità	623.218,96
Fondo perdite società partecipate	1.500,00
Fondo contenzioso	21.500,00
Altri accantonamenti	15.000,00
Totale parte accantonata (B)	1.607.674,01
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	27.718,92
Vincoli derivanti da trasferimenti	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-

Altri vincoli	1.278,97
Totale parte vincolata (C)	28.997,89
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	355.736,42
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-604.795,85

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione

Preliminarmente non può non evidenziarsi una discrasia relativa al risultato di Amministrazione che risulta pari ad euro 1.387.612,47 su Bdap, così come a pag. 21 del questionario ed a pag. 10 della relazione dell'Organo di revisione, mentre a pag. 17 della stessa relazione ed a pag. 19 del questionario è riportato il valore di euro 1.387.812,47. A tal proposito si raccomanda una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti, per evitare aggravii istruttori. Si ricorda, al riguardo, che la deliberazione n. 6 del 2017 della Sezione delle Autonomie chiarisce che il Revisore è chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in Bdap con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalla normativa vigente, l'Ente presenta un risultato disponibile negativo pari ad euro 604.795,85.

Come attestato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, *"l'Ente, ai sensi dell'art. 39 ter della dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 ha registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente e provvederà in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022 al ripiano dello stesso..."*.

L'Ente, infatti, si era avvalso della facoltà concessa dall'articolo 2, comma 6, del d. l. n. 78 del 2015, come interpretato dal comma 814, dell'art.1, della legge n.205 del 2017, che prevedeva per gli enti destinatari dell'anticipazione di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la restituzione della stessa ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Successivamente, la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 ha reso incostituzionale la norma che prevedeva tale beneficio; pertanto, a partire dal rendiconto 2019, gli enti hanno dovuto accantonare il FAL in base al debito residuo, come da piano di ammortamento.

In particolare, a seguito della citata sentenza il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'articolo 39-ter del d. l. 162 del 2019, convertito con la legge n. 8 del 2020, ai sensi del quale: *"Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora*

rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione”.

Anche questa norma ha costituito oggetto di censura da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8) per violazione degli articoli degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. In relazione al comma 2 dell'art. 39 ter, la Consulta ha stabilito che *“il comma 2 dell'art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio”.*

La Corte ha, infatti, evidenziato che il comma 2 dell'articolo 39 ter, dilazionando il ripiano del disavanzo, incide immediatamente sugli equilibri di bilancio, altera i saldi, cela le maggiori passività emerse con la corretta contabilizzazione del FAL e consente di separare dal risultato di amministrazione l'ulteriore disavanzo, che invece deve essere necessariamente unico. In particolare, è stato sottolineato che già: *“è stata affermata l'illegittimità costituzionale di norme che consentono di alterare il deficit, di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e che provocano il peggioramento, nel tempo del preteso riequilibrio, del risultato di amministrazione. Tale è l'effetto del censurato comma 2, il quale*

consente di separare dal risultato di amministrazione l'«ulteriore» disavanzo, che invece deve essere necessariamente unico (sentenza n. 115 del 2020)».

Inoltre, è stato rilevato come la medesima norma introduce una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previsto dall'art. 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in virtù del quale la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale e che *“[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio”* (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 115 del 2020). Per di più, si evidenzia sia una violazione del principio di responsabilità democratica, poiché *“in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale ne introduce uno che consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso”*, sia una violazione del principio di equità intergenerazionale, in quanto si assiste al *“trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all'utilizzazione di beni durevoli di investimento”*.

Con riferimento al successivo comma 3 dell'art. 39 ter, la Consulta ha dichiarato che esso *“viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto i medesimi profili sopra enunciati. Invero, le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio ivi definite completano e aggravano gli effetti della norma introdotta dal precedente comma 2”*.

Più nel dettaglio, la Corte costituzionale censura il comma 3 dell'articolo 39-ter, in quanto consente di finanziare la restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di liquidità con l'utilizzo della stessa quota accantonata come FAL nel risultato di amministrazione, ammettendo una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi e, quindi, in contrasto con la riconosciuta natura di anticipazione di cassa. Così, ogni anno il FAL verrebbe impiegato per rimborsare la relativa quota annuale, ampliando la spesa corrente, pregiudicando ulteriormente l'equilibrio strutturale dell'ente locale (in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione) e alterando il risultato di amministrazione. Si è precisato, in particolare, che: *“l'impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente.”*

A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'art. 52, comma 1 bis e 1-ter, del d. l. n. 73 del 2021 e con la modifica del punto 3.20 bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2021.

L'art. 52, comma 1 bis dispone che: *“Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020”*.

Il successivo comma 1-ter dispone che: *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”*.

Infine, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con d.m. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal d.lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al d. l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *“gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

In aggiunta, al fine di mitigare l'impatto della richiamata normativa, il comma 1 del citato articolo 52 ha, altresì, previsto che: *“E' istituito, ((nello stato di previsione del Ministero))*

dell'interno, un fondo con una dotazione di ((660 milioni)) di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato ((alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).)) Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro ((trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.”

In particolare, nell'Ente in esame la quota di fondo, di cui al comma 1, attribuita al Comune di Collecervino è risultata pari ad euro 150.945.

Alla luce del quadro delineato, si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alle novità introdotte in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità tenuto conto delle continue evoluzioni normative.

Con riferimento al risultato di amministrazione, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha attestato la presenza di un avanzo di euro 1.387.612,47 ed ha altresì *“verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al d. lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione: vincolato; destinato ad investimenti; libero; a seconda della fonte di finanziamento”*. Viene altresì specificato, che *“In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 946.455,05. In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”*.

2.1 In merito al fondo crediti dubbia esigibilità 2019, dall'analisi del prospetto contabile “All.

c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*, ha accantonato a FCDE (euro 905.870,07) una somma pari al 57,17 per cento dei residui mantenuti (euro 1.584.600,35 di cui euro 517.125,65 relativi alla competenza ed euro

- 1.067.474,70 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati*;
- con riferimento al Titolo 2 *Trasferimenti correnti* su un totale di residui mantenuti pari a euro 109.751,07, non ha effettuato alcun accantonamento;
 - con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie*, ha accantonato a FCDE euro 40.584,98 una somma pari al 10,84 per cento dei residui mantenuti (euro 374.532,01 di cui euro 229.052,23 relativi alla competenza ed euro 145.479,78 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, alla Tipologia 300 *Interessi attivi* ed alla Tipologia 500 *Rimborsi e altre entrate correnti*;
 - con riferimento al Titolo 4 *Entrate in conto capitale* su un totale di residui mantenuti pari a euro 703.325,41, non ha effettuato alcun accantonamento;

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato dai residui di parte corrente (euro 905.870,07 dal Titolo 1 pari al 96 per cento ed euro 40.584,98 dal Titolo 3 pari al 4 per cento) e rispetto al totale dei residui rappresenta una percentuale pari al 34 per cento.

Inoltre, l'Ente risulta aver fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità prevista dal d. l. 35 del 2013 e s.m. i., e nella relazione dell'Organo di revisione viene precisato che è pari ad "euro 3.181.418,82, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 28."

Tabella 2 - Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

Anno richiesta anticipazione di liquidità	2014
Importo richiesto	3.181.418,82
Anticipazione di liquidità restituita	2.558.199,86
Quota accantonata in avanzo	623.218,96

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione

Si specifica che nella parte accantonata del risultato di amministrazione il fondo corrisponde al debito residuo pari ad euro 623.218,96.

In relazione al Fondo perdite società partecipate è stata accantonata la somma di euro 1.500, come rilevato dall'Organo di revisione, "in via del tutto precauzionale, anche in assenza di perdita delle Aziende o Società partecipate."

In riferimento al Fondo contenzioso si rileva un accantonamento per euro 21.500,00. In particolare, nella relazione dell'Organo di revisione è specificato che dalla ricognizione del contenzioso a carico dell'Ente esistente al 31 dicembre è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 21.500,00 disponendo i seguenti accantonamenti:

- euro 20.500,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- euro 1.000,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso.

Infine, nella voce altri accantonamenti è presente un ulteriore importo pari a euro 15.000,00.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

3. In riferimento agli equilibri di bilancio, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Tabella 3 - Verifica Equilibri 2019

A) FPV per spese correnti (iscritto in entrata)	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-
B) Totale entrate correnti	3.397.694,51
C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche	-
D) Spese correnti	3.025.177,67
DD) FPV di parte corrente (di spesa)	-
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	7.000,00
F) Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	263.024,60
G) SOMMA FINALE	102.492,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI	
H) Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-
O1- RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	102.492,24
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	340.123,86
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	
O2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	-237.631,62
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-375.052,87
O3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	137.421,25
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	2.873.990,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve durata	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	2.808.990,24
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	65.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitali	7.000,00
Z1 - RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CAPITALE	7.000,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio	
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	
Z2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE	7.000,00
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	
Z3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CAPITALE	7.000,00
W1 - RISULTATO DI COMPETENZA	109.492,24
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	340.123,86
Risorse vincolate nel bilancio	
W2 - EQUILIBRIO DI BILANCIO	-230.631,62
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	
W3 - EQUILIBRIO COMPLESSIVO	144.421,25

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nell'anno 2019, il Comune registra, per il risultato di competenza di parte corrente, un saldo positivo O1 pari ad euro 102.492,24, dopo aver rimborsato una quota di capitale per ammortamento mutui e prestiti di euro 263.024,60. L'equilibrio di bilancio di parte corrente O2 è invece negativo pari ad euro 237.631,62, ma si rileva che l'Ente ottiene un saldo dell'equilibrio complessivo di parte corrente, parametro O3, positivo per euro 137.421,25.

Questa Corte ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Per quanto riguarda i risultati della gestione di parte capitale, si evidenzia che sono positivi i parametri Z1, Z2 e Z3 Equilibrio complessivo in capitale per euro 7.000. Si determinano quindi i seguenti saldi finali: *risultato di competenza (W1)* di euro 109.492,24 che permette di rispettare l'obiettivo di finanza pubblica per l'esercizio esaminato; un *equilibrio di bilancio (W2)*, negativo pari ad euro 230.631,62, mentre l'*equilibrio complessivo (W3)* risulta pari ad un valore di euro 144.421,25.

Per i valori dei parametri O2 - O3 - W2 - W3 si rileva una discordanza tra quelli indicati in BDAP rispetto a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisore a pag. 12. Sul punto si richiama nuovamente ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti.

Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda sempre un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare difficoltà nella gestione ordinaria.

4. Il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio ma non ancora riscosse o pagate. Si illustrano nella tabella che segue i residui attivi e passivi dell'esercizio in esame.

Tabella 4 - Gestione residui 2018-2019

Residui al 31 dicembre	2018	2019
Totale residui attivi	2.206.027,31	2.824.142,49
Totale residui passivi	1.121.163,89	1.861.624,36

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazione dell'Organo di revisione

Lo stock dei residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2019 è, rispettivamente, pari ad euro 2.824.142,49 ed euro 1.861.624,36 e sono in aumento rispetto all'esercizio 2018.

A chiusura dell'esercizio 2019 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (al 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i risultati riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 5 - residui attivi

RESIDUI ATTIVI	2019
RESIDUI INIZIALI	2.206.027,31
RISCOSSIONI C/R	803.686,79
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-129.707,85
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.272.632,67
RESIDUI DI COMPETENZA	1.551.509,82
TOTALE RESIDUI	2.824.142,49
% RISCOSSIONE RESIDUI	36
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	21

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui attivi si rileva una quota di formazione, nell'esercizio in esame, pari al 21 per cento ed una di riscossione pari al 36 per cento.

Si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi nonché di porre massima attenzione ai termini di prescrizione.

Al riguardo questa Sezione sottolinea che *“il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché ... può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale”* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 230/2019/PRSE).

Tabella 6 - residui passivi

	2019
RESIDUI PASSIVI	
RESIDUI INIZIALI	1.121.163,89
PAGAMENTI C/R	981.900,44
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-17.901,19
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	121.362,26
RESIDUI DI COMPETENZA	1.740.262,10
TOTALE RESIDUI	1.861.624,36
% PAGAMENTI RESIDUI	88
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	24

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In riferimento ai residui passivi si registra, invece, una quota di formazione pari a circa il 24 per cento ed una di pagamento pari al 88 per cento. Si rileva inoltre che a pag. 19 della relazione dell'Organo di revisione viene precisato che *“Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.”*

5. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Dalla Sezione *“Amministrazione trasparente”* non è stato possibile reperire l'indice relativo al 2019. Nella nota di riscontro del 25 febbraio 2021, il Comune di Collecervino ha precisato che: *“a partire dall'anno 2019 con il ritorno alla piena funzionalità operativa i tempi medi di pagamento hanno subito un progressivo decremento come di seguito riportato: anno 2017 – giorni 92; anno 2018 –giorni 128; anno 2019 – giorni 80; anno 2020 – giorni 44. Nei primi due mesi del 2021 il tempo medio di pagamento delle fatture commerciali è pari a giorni – 22”*.

Alla luce del miglioramento negli esercizi successivi al 2019, si raccomanda di monitorare le misure adottate per garantire un tempestivo pagamento dei fornitori.

6. Nel proprio parere l'Organo di revisione attesta che il fondo cassa risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili precisando, inoltre, che gli utilizzi di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del Tuel.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nell'esercizio 2019, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 7 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2019
FONDO CASSA INIZIALE	305.063,47
TOTALE RISCOSSIONI	6.599.842,76
TOTALE PAGAMENTI	6.414.611,89
FONDO CASSA al 31.12	490.294,34
<i>Di cui cassa vincolata</i>	16.674,99

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

I dati riportati a pag. 7 della relazione dell'Organo di revisione, sono diversi da quelli riportati a pag. 24 del Questionario consuntivo 2019. Di seguito si riportano i dati presenti nel questionario, che vedono, per l'esercizio in esame, la giacenza di cassa vincolata passare da euro 16.674,99 del 1° gennaio ad euro 410.735,81 del 31 dicembre.

Tabella 8 - Consistenza di cassa

	+/-	2019
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	16.674,99
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0
Fondi vincolati all'1.1	=	16.674,99
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	2.060.494,34
Decrementi per pagamenti vincolati	-	1.666.433,32
Fondi vincolati al 31.12	=	410.735,81
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	410.735,81

Fonte: questionario consuntivo 2019

Si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative, sia procedurali, ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

In riferimento all'istituto dell'anticipazione di tesoreria si osserva che il limite massimo, ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019, è stato di euro 871.196,68. L'Organo di revisione segnala la necessità di ridurre ulteriormente il ricorso all'anticipazione di tesoreria ed i tempi medi di pagamento delle fatture commerciali e di sollecitare le società partecipate a fornire maggiore collaborazione in fase di verifica dei debiti e crediti reciproci nonché di attivare, nel corso del corrente anno solare, il recupero dell'evasione IMU anno 2017 e TARI anno 2015.

Tabella 9- anticipazione di tesoreria

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.455.049,29	898.124,87	871.196,68
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL			0
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	182	331	55
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	832.364,51	709.220,85	172.944,09
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)			

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	3.979,08	6.191,84	871,34
---	----------	----------	--------

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In ordine al ricorso a tale strumento, deve evidenziarsi come il 2019 appaia segnare una prima inversione di tendenza nella gestione di cassa, in quanto nel successivo 2020 e fino a novembre 2021 dai dati Siope si evince che il Comune non risulta più avervi fatto ricorso. Si invita, dunque, in chiave prospettica, l'Ente a continuare ad implementare misure idonee ad assicurare l'allineamento temporale fra incassi e pagamenti, nonché l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

7. Per quanto concerne l'analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, come nelle precedenti tre annualità, ha rispettato il limite disposto all'art. 204 Tuel, ottenendo per il 2019 il 4,78 come percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

8. Si evidenzia, poi, che, in riferimento alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'Organo di revisione non ha rilevato, per il 2019, il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

9. In merito agli organismi partecipati, l'Ente ha approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 dicembre 2020 la ricognizione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, al 31 dicembre 2019, nei termini previsti per legge, inoltrandola a questa Sezione con nota prot. 6605 del 17 dicembre 2021.

Nella relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019, sono presenti le seguenti partecipazioni:

Tabella 10 - Partecipazioni dirette confermate

PARTECIPAZIONI	QUOTA POSSEDUTA
FARMACIA COMUNALE COLLECORVINO s.r.l. unipersonale	100%
SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS s.p.a.	19,25%
A.C.A. s.p.a.	1,45%

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 33 del 2020

Tabella 11 - Partecipazioni soggette ad interventi di razionalizzazione

PARTECIPAZIONI	QUOTA POSSEDUTA	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE
Vestina Gas s.r.l.	11%	Cessione/alienazione quote
Ambiente s.p.a.	2,74%	Cessione/alienazione quote
Pescarainnova s.r.l.	3,75%	Cessione/alienazione quote

Fonte: delibera di Consiglio comunale n.33 del 2020

Si prende atto, comunque, che l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27 dicembre 2019 ha approvato la proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società Pescarainnova s.r.l. , ribadita con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23 aprile 2021 con cui ha assunto i relativi provvedimenti, dando mandato al Sindaco *pro tempore* affinché richieda la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci di Pescarainnova s.r.l. con all'ordine del giorno la deliberazione di scioglimento della società, la sua messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore.

In merito alla partecipazione in Vestina Gas s.r.l. si richiamano tutte le osservazioni di cui alla precedente pronuncia di questa Sezione, sia in termini di dismissione sia in relazione all'immissione di liquidità nell'attività ordinaria.

Sulle dismissioni, in particolare, va sottolineata la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Nel questionario al consuntivo 2019 (pag. 16) viene attestato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Inoltre, i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 non hanno avuto riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento in quanto *“richiesti alle partecipate e mai ricevuti”*.

Nella relazione al rendiconto (pag. 32) l'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, per inerzia di questi ultimi, evidenziando che si è provveduto ad inoltrare la richiesta di informazioni alle seguenti società:

“- Farmacia Comunale;

- Società Intercomunale Gas S.P.A.;

- A.C.A. S.P.A.;

- Pescara Innova Srl;

Delle sopracitate Società è stata acquisita la documentazione richiesta da parte della sola Società Intercomunale Gas S.P.A.;

Rispetto ai dati forniti è stata riscontrata la conformità degli stessi con gli importi portati a residuo.

Per le altre Società si attesta quanto segue:

- Farmacia Comunale non si rilevano rapporti di dare/avere al 31/12/2019;

- Pescara Innova Srl non si rilevano rapporti di dare/avere al 31/12/2019;

- A.C.A. S.P.A. in quanto Società di servizi l'importo a residuo corrisponde all'ammontare delle fatture rilevabili sullo SDI.

10. Si rileva, infine, che l'Ente ha provveduto con prot. 3554 del 7 luglio 2020 alla trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza, sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale*

prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale".

Dal citato prospetto si riscontra l'assenza di spese effettuate.

Si prende atto che l'Ente risulta dotato di un regolamento comunale per le spese di rappresentanza, trasmesso a questa Sezione in data 17 dicembre 2021, acquisito in pari data con prot. n. 6605.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio dell'attuazione del piano di recupero del disavanzo di gestione alla luce della vigente normativa relativa alla gestione delle anticipazioni di liquidità;
- ad attivare idonee procedure volte ad aumentare il grado di riscossione dei residui attivi e al recupero dell'evasione tributaria, la gestione dei residui;
- a continuare a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a realizzare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011);
- a garantire il rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Collecervino (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA